

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE 2009 SSD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PULCINI MARCO SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CIVITANOVESE CALCIO DEL 5.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Sambenedettese 2009 SSDRL di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL'U.S.D. OPITERGINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAVERO ALBERTO SEGUITO GARA OPITERGINA/BELLUNO DEL 5.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' U.S.D. Opitergina di Oderzo (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 18 gennaio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete